

## DDL 217/2016 “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”

### POSIZIONE E EMENDAMENTI PROPOSTI DAI CONSORZI

#### ACEA PINEROLESE PINEROLO, CCA IVREA, CISA CIRIE’

Il disegno di legge regionale n. 217 del 2016 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”, approvato dalla Giunta Regionale nel mese di luglio del 2016, è stato definitivamente approvato con i suoi emendamenti dalla V Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte nella seduta di mercoledì 28 giugno u.s..

A seguito delle consultazioni effettuate sul territorio e delle prese di posizione assunte da diversi consorzi il disegno di legge ha subito un orientamento diverso da quanto espresso nella proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale.

In particolare il livello di governo del sistema di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda il servizio di gestione sul territorio, nel caso della Città Metropolitana non corrisponde più all’area vasta coincidente con il territorio della Città metropolitana, ma è rappresentato da due entità: la Città di Torino e i comuni della Città Metropolitana con l’esclusione del territorio della Città di Torino. Al di fuori della Città metropolitana l’area vasta continua a coincidere con le attuali Province. In più il servizio di gestione integrata dei rifiuti non sarà più esercitato direttamente dalle istituzioni rappresentate dalla Città Metropolitana e dalle Province, bensì *“attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, denominati consorzi di area vasta”* (nuovo art. 9 DDL 217/2016). In sostanza vengono costituiti dei nuovi consorzi di area vasta coincidenti con i territori delle Province e, nel caso della Città Metropolitana, con il territorio della Città di Torino e con i territori di tutti i comuni della città Metropolitana con l’esclusione della città di Torino.

Un passo in avanti rispetto al testo originario del disegno di legge **che però continua ad essere visto in modo molto critico da diversi consorzi**, in particolare Acea Pinerolese, il Consorzio Canavesano Ambiente, il consorzio CISA di Ciriè e i comuni della Val Susa (stiamo parlando di **più di 200 amministrazioni comunali sulle 316 della Città Metropolitana**), sottoscrittori del documento del 12 luglio del 2016 nel quale venivano espresse definite critiche nei confronti del DDL 217/2016 approvato dalla Giunta Regionale.

Questi consorzi ritengono infatti che a livello di Città Metropolitana si dovesse cercare una soluzione per creare almeno due grandi consorzi, oltre la città di Torino: uno coincidente con i comuni contermini appartenenti alla così detta prima cintura e un secondo coincidente con i comuni della così detta “seconda cintura”

comprendente i comuni degli attuali consorzi Acea Pinerolese, CCA, CISA e i comuni della Val Susa, appartenenti attualmente al consorzio CADOS, o una aggregazione di questi consorzi in due realtà di governo uniti da contiguità territoriale e omogeneità gestionale.

Tra l'altro proprio l'omogeneità di queste aree ha fatto sì che le società di gestione che operano in questi territori (Acea di Pinerolo, Acsel della Val Susa, Sia di Ciriè e SCS dell'eporediese) hanno recentemente costituito una Rete di Imprese denominata "Corona Nord-Ovest" cui ora ha aderito anche la società Cidiu, che opera a Collegno e nei comuni contermini, e quindi tutto il consorzio Cados.

C'è la convinzione che la "forzatura" politico-istituzionale, di continuare a ragionare come area vasta su tutta la Città Metropolitana sia un grosso errore e proprio "la politica" ha il dovere di cambiare questo indirizzo.

Ma se proprio non si può fare a meno di creare un unico grande Consorzio, **nella legge va con maggiore chiarezza e determinazione indicato il ruolo, le competenze e soprattutto le capacità di decisione delle così dette Aree Territoriali Omogenee**, aree in cui è articolato il grande consorzio e che coincidono con gli ex bacini della legge 24/2002 (gli attuali consorzi).

Queste sub aree **devono poter DECIDERE** in merito alla organizzazione e gestione del servizio e soprattutto in merito alla decisione della forma di gestione e del soggetto gestore (appalto, società in house) cui affidare la gestione del servizio, fermo restando che la decisione formale non potrà che spettare al CdA del nuovo Consorzio (soggetto giuridico).

**In sostanza vanno definite con maggior puntualità le prerogative delle Aree Territoriali Omogenee.**

Analogamente sul tema della definizione dei piani finanziari, necessari ai comuni per definire le tariffe sul proprio territorio, appare veramente troppo debole la definizione secondo la quale il Consorzio li predispone "*sentiti i comuni interessati*". **Anche qui va indicato che il Consorzio predispone i piani finanziari di ciascun comune "in accordo con i comuni stessi".**

Molto viene rimandato a quanto definito nella Convenzione e nello Statuto, che per il testo di legge licenziato dalla V Commissione, costituisce un allegato alla legge stessa e con essa approvato.

E' un errore. Infatti alcune considerazioni e decisioni potrebbero opportunamente trovare spazio nella convenzione e nello statuto se questi documenti non costituiscono appendice di legge.

Inoltre se un domani si dovesse modificare qualcosa bisognerebbe farlo con una legge in quanto solo una legge può modificare una legge preesistente.

**Sarebbe meglio se la legge delegasse alla Giunta il compito di definire la Convenzione e lo Statuto del nuovo Consorzio che lo dovrebbero fare in accordo e consultazione con gli attuali Consorzi e previo il parere favorevole della Commissione del Consiglio Regionale competente in materia.** Sono questi infatti i documenti che costituiranno il riferimento esclusivo delle attività in materia di gestione dei rifiuti sui territori. E' su questi documenti (Convenzione e Statuto) che verrà stabilito il grado di coinvolgimento e di decisione dei comuni, su quali temi le aree territoriali omogenee avranno e se avranno una significativa capacità di incidere sulle decisioni riguardanti il proprio territorio, come saranno ripartiti i costi di funzionamento dei futuri consorzi, i criteri per definire le quote di rappresentatività nel nuovo Consorzio, i poteri e il funzionamento degli organi del Consorzio (Assemblea, CdA), le modalità di scelta e decisione dei gestori sui territori del Consorzio. Temi, insieme ad altri ancora, sui quali è necessario un confronto preliminare a ogni decisione.

La legge 7 del 2012 non è mai decollata e non è stata attuata anche e soprattutto perché era invisibile a tutti i comuni. Sarebbe un grave errore capitasse di nuovo una cosa analoga.

Nell'allegato al presente documento sono evidenziati gli emendamenti al disegno di legge in discussione al Consiglio Regionale per l'approvazione finale che vengono proposti dai sottoscrittori del presente documento.

4 dicembre 2017

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI AMBIENTALI

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE

PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2016 N. 217

**“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”**

Le proposte di modifica sono riferite al testo aggiornato agli emendamenti approvati dalla V Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 28 giugno 2017.

Art. 7 (Ambiti territoriali ottimali)

Il punto b) del comma 1 viene così modificato:

“ambiti di area vasta, coincidenti con **il territorio della città di Torino, di ciascuna delle province e della Città Metropolitana, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per Aree Territoriali Omogenee**, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

Art. 8 (Funzioni di organizzazione e controllo diretto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani)

la prima proposizione del comma 1 viene così modificata:

“1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo l'ambito territoriale ottimale identificato **e organizzato ai sensi dell'articolo 7**, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:”.

Art. 9 (Organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta)

Il comma 2 dell'art 9 viene così modificato:

I consorzi di area vasta in particolare:

a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;

b) predispongono, **in accordo con** i comuni interessati, i piani finanziari per ciascun comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, ed approvano il conseguente piano finanziario consortile;

c) determinano, **in accordo con le indicazioni delle Aree Territoriali Omogenee**, il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

d) definiscono, **in accordo con le indicazioni delle Aree Territoriali Omogenee**, il modello

organizzativo **sul territorio** e individuano le forme di gestione dei segmenti di servizio di competenza;

e) procedono, **secondo le indicazioni delle Aree Territoriali Omogenee**, all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;

g) definiscono, **sentiti i pareri delle Aree Territoriali Omogenee**, criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

#### Art. 18 (Sanzioni)

Ai commi 1 e 2 l'indicazione di non raggiungimento del quantitativo di rifiuto urbano di cui all'art 2 della legge va riferita al comma 4 e non al comma 2.

Analogamente al comma 3 l'indicazione di non raggiungimento del quantitativo di rifiuto urbano di cui all'art 2 della legge va riferita al comma 5 e non al comma 3.

Il comma 4 dell'art. 18 viene così integrato:

**"4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta. Ai fini di considerare correttamente la presenza nei comuni di persone non residenti, per la determinazione della produzione pro capite di rifiuti vanno considerati gli abitanti equivalenti. Entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definirà con apposito proprio decreto l'algoritmo di calcolo per la determinazione degli abitanti equivalenti che terrà conto sia delle presenze turistiche nelle strutture alberghiere e nelle seconde case, sia delle strutture eroganti servizi ad alto contenuto sociale/assistenziale quali penitenziari, ospedali e case di cura, case di riposo.**

#### Art. 25 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Il comma 2 dell'art. 25 viene così modificato:

**"2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto sono definiti dalla Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla competente commissione del Consiglio Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle previsioni degli articoli 7 e 9 e delle seguenti indicazioni:**

- a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati;
- b) Il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

Il comma 4 dell'art.25 verrà così integrato:

**"4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i Comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestino successivamente alla fusione. In particolare dovranno essere effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post-mortem delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi dovranno ricadere sulle Amministrazioni Comunali che hanno usufruito degli impianti e saranno da queste Amministrazioni Comunali finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.**